

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

N. 1293/12 R.G.L.P.A.

Il Giudice dott. Alessio Gambaracci, sciogliendo la riserva formulata nel giudizio rubricato in epigrafe (P vs. P);

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 1, 67° comma, legge 92/12 la procedura prevista dal medesimo art.1, commi da 47 a 66, si applica alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 92. L'interpretazione letterale delle disposizione conduce a ritenere che la procedura si applichi a tutte le controversie in tema di licenziamento – in qualunque momento il recesso sia intervenuto – alla sola condizione che l'azione giudiziale sia stata promossa dopo l'entrata in vigore della legge. I risultati dell'interpretazione letterale collimano, d'altra parte, con quelli dell'interpretazione logica: rientrando nella regola generale l'applicabilità della legge a fatti ad essa posteriori, la norma sarebbe pleonastica se avesse inteso soltanto ribadire, senza alcuna necessità, la predetta regola. L'eccezione della resistente (circa l'inapplicabilità della procedura ai casi, come quello in esame, in cui il recesso sia anteriore all'entrata in vigore della legge) va pertanto disattesa;
- circa l'eccepita inammissibilità del ricorso, per inoperatività della tutela reale, si osserva quanto segue. Ove il rapporto di lavoro intercorso fra le parti fosse stato di natura subordinata, il licenziamento sarebbe nullo perché intimato durante la gravidanza della lavoratrice, con conseguente applicabilità della tutela reale. Nei limiti della sommarietà propria della presente fase, è da escludere che la resistente rientri fra le organizzazioni alle quali – ex art. 4 legge n. 108/90 – non si estende la disciplina della tutela reale, poiché la cooperativa P vive dei proventi del servizio erogato, tende all'equilibrio fra costi e ricavi e realizza utili (cfr. bilancio in atti). Non si è verificata l'eccepita decadenza, poiché il rapporto di lavoro è cessato il 18.2.2012 e la P ha impugnato il licenziamento con atto ricevuto dall'attuale resistente il 6.4.2012;



- la prima fase del giudizio ex artt. 47 e segg. legge n. 92/12 è fra l'altro caratterizzata dalla sommarietà della cognizione. Ne consegue che, acquisiti elementi probatori circa una determinata situazione fattuale diviene superflua ogni ulteriore indagine su ipotesi ricostruttive alternative. Nella specie è in atti una dichiarazione – sottoscritta dalla ricorrente e datata 18.2.2011 – nella quale ella dichiara, con riferimento al rapporto lavorativo in questione: di non essere assoggettata al potere organizzativo e disciplinare del committente; che in caso di mancanze, inadempienze ed assenze ingiustificate il committente non poteva infliggere sanzioni disciplinari; che l'orario di lavoro non era obbligatorio; che le giornate di lavoro non erano obbligatorie. Il documento in questione costituisce, sul piano probatorio, una confessione ed in quanto tale è sufficiente in questa fase per ritenere conformi al vero i fatti dichiarati. Poiché tali fatti sono incompatibili con l'affermata natura subordinata del rapporto, il ricorso va respinto;
- in ordine alle spese, rileva in primo luogo il fatto che alla decisione si è pervenuti sulla base di una cognizione solo sommaria della materia del contendere (che ha fra l'altro reso superflue ulteriori indagini sul concreto atteggiarsi del rapporto) ed in secondo luogo il fatto che la via della procedura sommaria era obbligata per la ricorrente, che non aveva alternative processuali. Rileva, infine, la soccombenza. Si stima pertanto di compensare per metà le spese del procedimento, ponendone il residuo a carico della ricorrente;

P.Q.M.

- respinge il ricorso;
- compensa per metà le spese del procedimento e condanna la P. a rifondere alla resistente la residua metà, che in tale misura si liquida in € 950,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge.

Perugia, l'8.10.2012

Il Giudice

Alessio Gambaracci

Depositato in Cancelleria

Perugia, il 8/10/12

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Antonietta Vattimo